

Piano Sociale di Zona 2013-2015 dell'Ambito Territoriale A04

Comuni di Avellino (capofila), Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Cervinara, Chianche, Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Torrioni, Tufo

DOCUMENTO DI ISTITUZIONE DEL FONDO UNICO DELL'AMBITO TERRITORIALE

Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n.2 del 25 giugno 2014

1 - Istituzione e gestione del Fondo Unico di Ambito

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. c) L.R. 11/2007 così come novellato dalla L.R. 15/2012, è istituito il Fondo Unico di Ambito, di seguito "FUA", dell'Ambito Territoriale A4, gestito secondo gli strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione e di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il Comune capofila assicura la tenuta di una contabilità separata analitica per centri di costo e responsabilità tale da consentire analisi comparative dei costi e dei risultati. Le risorse del FUA non possono essere utilizzate dal Comune capofila per altri fini se non quelli previsti dal Piano di Zona.

Il Fondo Unico di Ambito è costituito da:

- a. risorse provenienti dal fondo sociale regionale;
- b. risorse del sistema delle autonomie locali;
- c. fondi europei a disposizione dell'Ambito per la realizzazione di interventi che rientrano nel Piano di Zona;
- d. risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato.

2 - Capitoli di entrata e di spesa

Ai sensi dell'art. 52bis, comma 1, della legge regionale n. 11/2007, così come novellata dalla legge regionale n. 15/2012, i capitoli dedicati nei quali confluiscono le risorse destinate al finanziamento del sistema integrato locale sono quelli indicati dal Comune capofila nell'allegata nota prot. n. 26865 del 16 maggio 2014.

3 - Compartecipazione dei Comuni associati

Per l'entità della compartecipazione dei Comuni associati in Ambito alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali obbligatoria da parte di ogni Comune, il C.I. ha deliberato la misura della contribuzione dei singoli Comuni, che non potrà in ogni caso essere inferiore a € 7,00 (sette/00) per abitante, per ciascuna delle annualità del Piano Sociale Regionale, considerando la popolazione di riferimento alla data indicata dai competenti servizi regionali o, in subordine, alla data dell'ultimo dato ISTAT disponibile al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per le spese socio-sanitarie da assicurare sul territorio dell'Ambito in accordo con l'ASL, ogni singolo comune dovrà versare al Comune capofila la quota di propria competenza maturata in base alla normativa vigente in materia di integrazione socio-sanitaria, che sarà in aggiunta alla quota di compartecipazione minima di € 7,00 per abitante. Per l'accredito e l'ariscossione delle relative somme si fa riferimento a quanto previsto dal presente paragrafo. Rientrano tra tali spese quelle relative al collocamento di minori in strutture residenziali, secondo le quote di compartecipazione tra ASL e Ambito Territoriale/Utente definite dall'Allegato 1C del DPCM 29.11.2001.

In linea con le indicazioni operative fornite dalla Regione Campania con circolare 957445 del 28/12/2012, nelle ipotesi di ritardato accredito dei fondi regionali, con particolare riferimento alle fasi operative a cavallo tra la fine di un'annualità e l'inizio della successiva, e al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ciascun Comune associato assume il principio inderogabile che la copertura dei servizi viene primariamente assicurata con i dodicesimi della quota di compartecipazione comunale. Ciò prevede l'impegno di ogni Comune associato all'anticipazione, in quota parte, delle risorse economiche necessarie al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

Relativamente all'alimentazione del FUA con le quote di compartecipazione dei Comuni associati, gli stessi assumono il principio della necessità di assicurare costante e sufficiente disponibilità di cassa relativamente al FUA e, pertanto, al versamento della quota dovuta anticipatamente per semestre.

I Comuni associati assumono il principio che le responsabilità, a vario titolo, relative a ipotesi di interruzione dei servizi su uno o più Comuni dell'Ambito, connesse al mancato accredito della quota di compartecipazione comunale al FUA, debbano essere individuate nella figura del Sindaco del Comune interessato, inadempiente rispetto agli obblighi di natura finanziaria assunti con la stipula della Convenzione. Al riguardo, i Comuni associati assumono il seguente principio inderogabile per l'accredito della quota di compartecipazione al FUA acceso presso il Comune Capofila:

- a) almeno i 6/12 della quota annuale, corrispondenti a 6 delle 12 mensilità di cui si compone l'annualità, entro 30 giorni dall'inizio dell'annualità di esercizio fissato al 1° gennaio, o comunque entro il termine di 15

giorni dalla comunicazione dell'Ufficio di Piano laddove l'inizio dell'annualità di esercizio non coincida con il 1° gennaio;

b) il saldo della quota annuale, pari nel massimo ai 6/12, entro il 30 giugno dell'annualità di esercizio, o comunque entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'Ufficio di Piano laddove l'inizio dell'annualità di esercizio non coincida con il 1° gennaio.

I Comuni associati, inoltre, assumono la seguente procedura inderogabile per la gestione dei casi di mancato e/o ritardato e/o ridotto accredito della quota di compartecipazione al FUA:

- 1) trascorsi 30 giorni dalle scadenze fissate per l'accredito, il Coordinatore e il/i referente/i amministrativo e contabile, con nota congiunta, sollecitano il Comune inadempiente al pagamento della quota dovuta;
- 2) trascorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il Coordinatore e il/i referente/i amministrativo e contabile, con nota congiunta indirizzata al Sindaco del Comune interessato e per conoscenza al Sindaco del Comune Capofila, diffidano il Comune inadempiente al versamento di quanto dovuto;
- 3) decorso inutilmente il termine di 30 giorni di cui al punto 2), il Coordinatore è investito del potere di emettere ordinanza di ingiunzione nei confronti del Comune inadempiente.

I Comuni associati, che accreditano in favore del Comune Capofila le predette somme, devono inviare contestuale comunicazione amministrativa all'Ufficio di Piano dell'avvenuto adempimento.

Le somme iscritte nel FUA devono essere vincolate per legge in quanto riferite a funzioni delegate e, come tali, debbono rispettare l'art. 165, comma 12, del T.U.E.L.. Il Coordinatore provvederà alla gestione delle predette somme mediante adozione di determinazioni di impegno spesa e liquidazione con apposizione del visto di regolarità contabile del/dei referente/i amministrativo e contabile, nonché secondo la tempistica del regolamento di contabilità vigente del Comune Capofila.

Al termine di ciascun esercizio finanziario, l'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, secondo le indicazioni operative fornite dai competenti uffici regionali, e lo sottopone al C.I. per la relativa approvazione.

4 - Verifiche intermedie

In ragione della necessità di garantire copertura economica ai Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 9 della Convenzione sottoscritta il 25/06/2014 tra i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale A4 per l'esercizio associato delle funzioni e delle modalità di gestione degli interventi e dei servizi sociali previsti nel Piano di Zona, nonché ai servizi e agli interventi non differibili già previsti dal Piano di Zona, qualora le risorse economiche programmate sugli specifici Livelli Essenziali di Assistenza e/o servizi/interventi non differibili siano insufficienti a coprire le reali esigenze, l'Ufficio di Piano procede:

1. ad informarne il Sindaco del Comune capofila affinché il Coordinamento Istituzionale, convocato d'urgenza dal suo Presidente, deliberi una variazione alla programmazione economica del Piano di Zona coerente con le sopraggiunte esigenze e gli ulteriori impegni giuridicamente vincolanti;
2. decorsi inutilmente 15 giorni dall'informativa di cui al punto precedente, l'Ufficio di Piano imputa la sopraggiunta spesa necessaria agli specifici LEA e/o servizi/interventi non differibili, al Comune (o ai Comuni) associato interessato in aggiunta alla compartecipazione per abitante già deliberata. Qualora si tratti di LEA che interessano tutti i Comuni associati, la spesa necessaria va imputata in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Per l'accredito e la riscossione delle relative somme si fa riferimento a quanto previsto al paragrafo 3.

5 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente documento, si rimanda alla Convenzione sottoscritta il 25/06/2014 tra i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale A4 per l'esercizio associato delle funzioni e delle modalità di gestione degli interventi e dei servizi sociali previsti nel Piano di Zona, nonché alle norme del TUEL e a quanto previsto dal quadro normativo vigente in materia.